Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1970, n. **316**.

Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, sul trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi ed organismi internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 10 della legge 8 luglio 1961, n. 642, è sostituito dal seguente:

« Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma del precedente articolo 9.

Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione ».

Art. 2.

All'onere annuo di lire 7 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — TANASSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **317.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 624 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 625. — E' istituita, presso l'Istituto di prima patologia chirurgica, la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare diretta dal titolare della cattedra stessa.

Art. 626. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di « specialista in chirurgia vascolare », è di tre anni.

Art. 627. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti è stabilito in quarantacinque per l'intero corso.

Art. 628. — Non saranno consentite abbreviazioni di corso ne l'iscrizione contemporanea ad altre scuole di specializzazione.

Per l'ammissione agli esami sarà obbligatoria la frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche. Il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Alla fine del corso, per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia vascolare, da discutere in sede di diploma, e dovranno sostenere una prova clinica.

Art. 629. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) Fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) Anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) Semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) Semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) Vasculopatie di interesse medico e specialistico;

2° *Anno*:

7) Patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) Patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
9) Patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
10) Patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi;

3° *Anno*:

11) Nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
12) Terapia chirurgica delle malattie vascolari;
13) Chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 116. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **318.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:

Diritto tributario;
Geografia applicata.

Art. 64. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

Storia della lingua latina;
Filologia italiana;
Storia contemporanea;
Storia delle religioni;
Storia della lingua greca;
Estetica;
Filmologia;
Semitistica.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Ebraico e lingue semitiche comparate » è soppresso.

Art. 65. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:

Storia contemporanea;
Storia delle religioni;
Filmologia.

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di:

Storia della letteratura ispano-americana;
Semitistica;
Filmologia.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Ebraico e lingue semitiche comparate » è soppresso.

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali la denominazione del corso di specializzazione di « Tecniche radioisotopiche e di protezione dalle radiazioni » è cambiata in quella di « Radioprotezione e tecniche radioisotopiche ».

Art. 281. — All'elenco degli insegnamenti impartiti nel predetto corso di specializzazione è aggiunto quello di « Legislazione di radioprotezione ».

Art. 523, relativo alla scuola di perfezionamento per tecnici fisioterapisti (scuola diretta a fini speciali) è modificato nel senso che il punto *A* è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al corso possono essere ammessi annualmente venti allievi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1970, n. **319**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale dei « Poveri infermi », con sede in Borgosesia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vercelli in data 15 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale dei « Poveri infermi » di Borgosesia, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 26 aprile 1893, n. 372, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale dei « Poveri infermi », con sede in Borgosesia (Vercelli), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Vercelli;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Borgosesia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 26 aprile 1893, n. 372, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1960, registro n. 20 Interno, foglio n 161.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 111. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1970, n. **320**.

Estinzione della « Società di patronato per gli asili infantili », con sede in Firenze.

N. 320. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Società di patronato per gli asili infantili », con sede in Firenze, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale « Rifugio per fanciulli Bice Cammeo ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 112. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1970, n. **321.**

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine ad acquistare una parte di immobile.

N. 321. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.), con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di lire 26.193.000 dall'ing. Bruno Bernardi, titolare della omonima impresa di costruzioni, con sede in Trento, parte di un edificio ad uso abitazione con negozi, da destinare a sede degli uffici della direzione regionale di Trento dell'O.N.A.I.R.C.: acquisto da effettuare ai patti ed alle condizioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 21 giugno 1968.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 118. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dello Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, con il quale si approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, n. 359, di integrazione della composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1970, concernente tra l'altro, la ricostituzione del collegio sindacale dell'ente medesimo;

Considerato che il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la assistenza alla gente di mare, avv. Bernardino Gualtieri, non può per il momento esplicare l'incarico conferitogli a causa degli attuali impegni di lavoro;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mariani è chiamato a far parte del collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, con funzioni di presidente del collegio medesimo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione dell'avv. Bernardino Gualtieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

(5055)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1969 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;

Ritenuta la necessità di nominare il consigliere d'ambasciata Ernesto Mario Bolasco in seno al consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero in sostituzione del Ministro plenipotenziario Ugo Morabito, designato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Ernesto Mario Bolasco, consigliere d'ambasciata, entra a far parte del consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del Ministro plenipotenziario Ugo Morabito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1970

(5132) *Il Ministro*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.

Sostituzione di un componente del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, concernente la costituzione del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Visti il decreto ministeriale 29 dicembre 1967 con il quale è stato costituito il predetto comitato centrale di coordinamento, per la durata di un triennio, ed i successivi decreti ministeriali in data 21 gennaio e 20 ottobre 1969 concernenti la sostituzione di due componenti del comitato medesimo;

Considerato che a seguito del collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, dell'ispettore generale delle imposte di fabbricazione, dott. ing. Giovanni Casaccia, componente del comitato centrale avanti menzionato in rappresentanza del Ministero delle finanze, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'ispettore generale delle imposte di fabbricazione dott. ing. Ubaldo Musso è nominato componente del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, quale rappresentante del Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. ing. Giovanni Casaccia, a decorrere dal 1° maggio 1970 e fino alla durata in carica dell'anzidetto comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

(5131) *Il Ministro*: PRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 18 aprile 1970 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Agostino Pansa Cedronio, console onorario di Svezia a Napoli.

(4941)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Arcola

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Arcola (La Spezia) con il mappale 219 del foglio di mappa 5, della superficie di mq. 3000.

(4827)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Vezzano Ligure (La Spezia) con il mappale A del foglio n. 13, della superficie di mq. 16.130.

(4828)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di La Spezia

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto in catasto terreni del comune di La Spezia con il mappale 24 del foglio n. 9 della superficie di mq. 22.710.

(4829)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1970 registro numero 15 Pubblica istruzione, foglio n. 54, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante Lisi Carmela avverso il provvedimento n. 1743 del 4 febbraio 1967, con cui il patronato scolastico di Messina la considerava automaticamente dimissionaria volontaria dall'incarico conferitole per l'anno scolastico 1966-67 in una scuola materna istituita dal patronato stesso.

(4777)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1970, registro n. 34, foglio n. 180, è stato in parte dichiarato irricevibile ed in parte infondato il ricorso straordinario prodotto il 3 agosto 1966 dai professori Giulini Stefano, Manfredini Gina e Romani Antonio, avverso l'attribuzione di un assegno personale pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo al 1° ottobre 1963, con esclusione delle attribuzioni relative all'indennità di studio, all'assegno temporaneo ed alla indennità integrativa speciale.

(4954)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1970, il comune di Castelvetrano (Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 570.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5079)

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Favara (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 413.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5080)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 114.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(5081)

Autorizzazione al comune di Cascina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Cascina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5082)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Parma viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5083)

Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Bagno a Ripoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.615.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5084)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Carinaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.300.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5085)

Autorizzazione al comune di Castello d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Castello d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.932.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(5086)

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Cropalati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.271.446, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5087)

Autorizzazione al comune di Castelsilano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Castelsilano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.663.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5088)

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.971.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5089)

Autorizzazione al comune di Cirò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Cirò (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.051.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5090)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Cerva (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.415.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5091)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Carlopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.759.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5092)

Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970, il comune di Carbonia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 591.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5093)

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Dipignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.240.607, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5094)

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Fallo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 785.383, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5095)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Ferruzzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.465.112, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5096)

Autorizzazione al comune di Fucecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1970, il comune di Fucecchio (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.323.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5097)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Forlì viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.274.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5098)

Autorizzazione al comune di Gaggio Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 maggio 1970, il comune di Gaggio Montano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.899.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5099)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 12 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2468/69, n. 2534/69 e n. 2577/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 12 *dicembre* 1969 *al* 18 *dicembre* 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	44,00
	- la RAU	52,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	53,45
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a), ad eccezione del Senegal e della Costa d'Avorio (2)	50,50
	- il Senegal e la Costa d'Avorio	53,50
	- la zona IV b) (2)	50,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	48,00
	- il Brasile e l'Argentina	52,00
	- l'Angola	52,00
	- il Sudan	51,00
	- il Mozambico	49,00
	- la zona V c) (2)	52,00
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	49,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	47,95
	- la zona II (2)	57,00
	- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia (2)	54,45
	- la Cecoslovacchia	57,00
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- la Polonia	54,25
	- gli altri paesi terzi	49,50

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	83.70
	- la zona III a) e b) (3)	88,70
	- la zona IV a), ad eccezione del Ceylon, e la zona IV b) e c) (3)	86,70
	- il Ceylon	88,80
	- gli altri paesi terzi	78,20
	- tenore in ceneri da 521 a 600	74,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,80
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	74,30
	- gli altri paesi terzi	65,70
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,80
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	55,30
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	38,80
	- tenore in ceneri da 701 a 850	38,80
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	38,80
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	29,80
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	29,80
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	24,80
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,80
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	84,90
	- la zona IV b) (3)	87,70
	- gli altri paesi terzi	77,30
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	83,70
	- la zona IV b) (3)	86,70
	- gli altri paesi terzi	78,20

Periodo dal 19 dicembre 1969 al 23 dicembre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	44,00
	- la RAU	52,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	53,45
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a), ad eccezione del Senegal e della Costa d'Avorio (2)	50,50
	- il Senegal e la Costa d'Avorio	55,30
	- la zona IV b) (2)	50,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	48,00
	- il Brasile e l'Argentina	52,00
	- l'Angola	52,00
	- il Sudan	51,00
	- il Mozambico	49,00
	- la zona V c) (2)	52,00
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	49,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	47,95
	- la zona II (2)	57,00
	- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia (2)	54,45
	- la Cecoslovacchia	57,00
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	83,70
	- la zona III a) e b) (3)	88,70
	- la zona IV a), ad eccezione del Ceylon, e la zona IV b) e c) (3)	86,70
	- il Ceylon	88,80
	- gli altri paesi terzi	78,20
	- tenore in ceneri da 521 a 600	74,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,80
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	74,30
	- gli altri paesi terzi	65,70
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,80
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	55,30
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	38,80
	- tenore in ceneri da 701 a 850	38,80
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	38,80
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	29,80
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	29,80
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	24,80
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,80
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	84,90
	- la zona IV b) (3)	87,70
	- gli altri paesi terzi	77,30
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	83,70
	- la zona IV b) (3)	86,70
	- gli altri paesi terzi	78,20

Periodo dal 24 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	44,00
	- la RAU	52,50
	- la zona I b) (2)	51,75
	- la Polonia	53,45
	- la Norvegia	50,50
	- la zona IV a), ad eccezione del Senegal e della Costa d'Avorio (2)	50,50
	- il Senegal e la Costa d'Avorio	55,30
	- la zona IV b) (2)	50,50
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e dell'Argentina (2)	48,00
	- il Brasile e l'Argentina	52,00
	- l'Angola	52,00
	- il Sudan	51,00
	- il Mozambico	49,00
	- la zona V c) (2)	52,00
	- il Portogallo	51,00
	- l'Irlanda	49,50
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- la zona I a) (2)	52,00
	- il Regno Unito	50,50
	- la Svizzera	47,95
	- la zona II (2)	57,00
	- la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia (2)	54,45
	- la Cecoslovacchia	57,00
	- la Norvegia	54,45
	- gli altri paesi terzi	49,00
10.01 B	Frumento duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Tunisia	43,00
	- gli altri paesi terzi	36,50
10.02	Segala	39,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	53,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	44,75
	- la Polonia	54,25
	- gli altri paesi terzi	49,50
10.04	Avena	26,94

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	30,25
	- gli altri paesi terzi	35,75
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	30,00
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	83,70
	- la zona III a) e b) (3)	88,70
	- la zona IV a), ad eccezione del Ceylon, e la zona IV b) e c) (3)	86,70
	- il Ceylon	88,80
	- gli altri paesi terzi	78,20
	- tenore in ceneri da 521 a 600	74,50
	- tenore in ceneri da 601 a 900	69,80
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	74,30
	- gli altri paesi terzi	65,70
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	60,80
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	55,30
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	38,80
	- tenore in ceneri da 701 a 850	38,80
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	38,80
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	29,80
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	29,80
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	24,80
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	24,80
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	84,90
	- la zona IV b) (3)	87,70
	- gli altri paesi terzi	77,30
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	83,70
	- la zona IV b) (3)	86,70
	- gli altri paesi terzi	78,20

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4550)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 3 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,95	628,99	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	585,50	607,25	609 —	607,50	602 —	616 —	607,50	607,50	616 —	607,50
Franco svizzero	145,45	145,60	145,750	145,595	145,50	145,84	145,59	145,595	145,84	145,60
Corona danese	83,87	83,88	83,92	83,88	83,80	83,90	83,88	83,88	83,90	83,90
Corona norvegese	88 —	88 —	88,03	87,925	88,10	88,03	88 —	87,925	88,01	88 —
Corona svedese	121,04	121,05	121,09	121,055	120,90	121,05	121,05	121,055	121,03	121 —
Fiorino olandese	173,27	173,38	173,32	173,36	173,25	173,38	173,36	173,36	173,38	173,32
Franco belga	12,67	12,672	12,6775	12,6725	12,66	12,66	12,673	12,6725	12,67	12,67
Franco francese	113,93	113,99	114,05	113,985	113,90	113,99	113,98	113,985	113,99	113,98
Lira sterlina	1510,30	1509,25	1509,20	1509,30	1508,50	1510,40	1509,35	1509,30	1510,40	1509,25
Marco germanico	173,13	173,26	173,29	173,265	173,20	173,26	173,26	173,265	173,27	173,26
Scellino austriaco	24,29	24,30	24,29	24,295	24,25	24,30	24,295	24,295	24,30	24,30
Escudo portoghese	22,05	22,05	22,06	22,044	22,10	22,05	22,04	22,044	22,05	22,05
Peseta spagnola	9,03	9,04	9,06	9,037	9 —	9,03	9,0375	9,037	9,03	9,03

Media dei titoli del 3 giugno 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,525
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	76,85
» 5 % (Ricostruzione)	89,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	83,675
» 5 % (Città di Trieste)	83,325
» 5 % (Beni esteri)	79,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,10
» 5,50 % » » 1968-83	87,725
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,525
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	97,725
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,40
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	90,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,35
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1970

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,95	Franco belga	12,673
Dollaro canadese	607,50	Franco francese	113,982
Franco svizzero	145,592	Lira sterlina	1509,325
Corona danese	83,88	Marco germanico	173,262
Corona norvegese	87,997	Scellino austriaco	24,295
Corona svedese	121,052	Escudo portoghese	22,042
Fiorino olandese	173,36	Peseta spagnola	9,037

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a tre posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in chimica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tre posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in chimica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in chimica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di laurea in chimica (qualsiasi specializzazione).

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione di decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, numero 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 400, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa e composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400. dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nello ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici *di cui ai precedenti articoli* 3, *punto* 5) *e* 4, *sulla elevazione* dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti.

Questi ultimi dovranno essere redatti - per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi - nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E. M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione del concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) chimica generale e inorganica;
b) chimica organica;
c) chimica industriale.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

I candidati potranno chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di voler sostenere una prova facoltativa di lingua estera (in francese, o in inglese) che consisterà in una conversazione, nella lingua prescelta dal candidato, e in una traduzione orale di un brano di carattere tecnico.

Il candidato dovrà dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua estera prescelta.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto sarà composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

c) da due impiegati della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente, membri.

Alla commissione potranno essere aggregati, quali membri aggiunti, due professori esperti nelle lingue francese e inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno; le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa di lingua estera verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di esaminatori in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale e conseguiranno la nomina ad esaminatore, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad esaminatore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica di appartenenza (ex coefficiente 271), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Ai predetti spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1970
Registro n. 5, *foglio n.* 139.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi) - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a .
(provincia di .) il (1) . .
e residente in . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale riservato ai laureati in chimica.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . (4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . .;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua . . . . (6);

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . . . presso . . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n . rilasciato il . . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare inglese o francese.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4770)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento della Aeronautica militare;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto la legge 15 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso dopo la nomina frequenteranno un corso applicativo della durata di sei mesi superato il quale conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale;

2) non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduata nelle terze categorie:

1° Ottimo - 2° Buono - 3° Sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione - 00100 Roma, non oltre il 45° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di lingue estere, indicando la lingua e le lingue prescelte (non più di due, da scegliersi fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prove, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2 divisione concorsi - 1ª sezione - 00100 Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso; ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in una prova scritta in due prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative, secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie precederanno quelle facoltative e sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova orale e teorico-pratica di clinica medica con annessa prova orale di medicina di urgenza;

3) prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

esami di una o due lingue estere da scegliersi tra le seguenti: francese, inglese, tedesca, spagnola.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta.

I punti saranno espressi in ventesimi.

Sono ammessi alle prove oroli i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

Le prove orali e pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al superamento delle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione - 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea:

b) certificato di abilitazione professionale con la indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza o di specializzazioni conseguite presso cliniche o istituti dell euniversità (certificati rilasciati dalle università o copia autentica di essi);

d) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o documenti equipollenti);

e) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli aero clubs);

f) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorso, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

g) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sara formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica, coefficiente 4;

prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza, coefficiente 3;

prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia di urgenza e pronto soccorso, coefficiente 3;

b) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica:

tre punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »;

due punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »;

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di trenta punti e valutati come segue:

da mezzo a cinque punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;

quattro punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da uno a dieci punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione rilasciati da cliniche o istituti delle università ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto, sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza), massimo cinque punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo cinque punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti, e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso massimo cinque punti.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennanio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio, (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a)* del precedente art. 7 dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale ai sensi della lettera *b)* del precedente art. 7 dovranno anche essi far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti e colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

A tale adempimento non saranno però tenuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiali in servizio permanente o volontari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi sei, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970
Registro n. 13, foglio n. 234

Programmi e modalità di svolgimento degli esami di concorso per la nomina a tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Gli esami consisteranno:

PROVE OBBLIGATORIE

1) esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica.

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra sei temi: tre di patologia speciale medica e tre di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della commissione che a tal fine si riuniranno immediatamente prima dello esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo otto ore, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comucare fra i candidati.

Pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone traversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

2) esami orali e teorico-pratici di clinica medica e clinica chirurgica:

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre allo esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di trenta minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi ed il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semeiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica e clinica chirurgica.

La commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazioni sulla medicina d'urgenza e dei mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle nozioni e sulle cure di urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropoietico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc. nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, jonizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica dei vari apparati ed organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

trattamento delle emorragie;
apparecchiatura d'urgenza delle fratture;
tecnica della incisione di ascessi e flemmonisuperficiali;
lussazione delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;
generalità sulle legature delle arterie;
trasfusione di sangue, di plasma (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;

puntura della vescica;
cateterismo uretro-vescicale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici, modalità per il loro trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;
lavanda gastrica;
rianimazione (metodi e strumentario);
iniezione intracardiaca (tecnica ed indicazioni);
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

N. B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo il giudizio della commissione.

PROVE FACOLTATIVE

1) esami orali di lingue estere.

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.
Durata massima dell'esame: dieci minuti per ogni lingua.

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . nato a (provincia di .) il . appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . codice postale . (provincia di . .) via n. . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a n. . posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2 .,

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .,

di non aver riportato condanne penali (4) .,

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . . nello anno accademico . . con la votazione di . .,

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) .

. lì .
(Data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) .

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(4730)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 21 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 411/14 del 2 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1970, registro n. 9 Difesa pers. civ., foglio n. 298, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « idraulico o tubista » qualificato (due posti).

(4983)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettroacustico per ultrasuoni » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 21 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 411/11 del 2 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1970, registro n. 8 Difesa pers. civ., foglio n. 168, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettroacustico per ultrasuoni » specializzato (un posto).

(4984)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio tecnologico » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 14 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 411/8 del 2 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1970, registro n. 6 Difesa pers. civ., foglio n. 145, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « preparatore di laboratorio tecnologico » specializzato (due posti).

(4985)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « sarto » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 11 del 14 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 411/2 del 1° dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1970, registro n. 4 Difesa pers. civ., foglio n. 212, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattrocentoundici posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « sarto » specializzato (tre posti).

(4986)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 15263 e n. 15264 in data 10 dicembre 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Vista la rinunzia dell'ostetrica De Leo Giuseppina alla condotta ostetrica del comune di Pollica;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica De Leo Giuseppina;

Considerato che l'ostetrica De Riso Rita, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica De Riso Rita è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Pollica.

Il sindaco di Pollica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 18 maggio 1970

Il medico provinciale: GALLO

(4958)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2424, protocollo n. 5210 in data 10 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2018 protocollo n. 8298 in data 6 dicembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 2425, protocollo n. 5234 in data 15 luglio 1969, con il quale sono state assegnate le condotte poste a concorso;

Visto che la 2ª condotta del comune di Gaggio Montano, a seguito della rinuncia del dott. Speranza Michelangelo, è rimasta vacante e disponibile;

Considerato che il dott. Natale Luigi, il dott. Sacchi Giovanni, il dott. Prati Domenico, il dott. Marvasi Tommaso, il dott. Bianco Enrico e il dott. Bovina Giancarlo che — nell'ordine — precedono, hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata, mentre il dott. Bertacchini Mentore non ha indicato, nella istanza di partecipazione al concorso, la condotta 2ª del comune di Gaggio Montano;

Visto che il dott. Ceraolo Antonino Salvatore ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La 2ª condotta medica del comune di Gaggio Montano, è assegnata al dott. Ceraolo Antonino Salvatore.

Bologna, addì 16 febbraio 1970

Il medico provinciale: MARENZI

(5043)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 24 aprile 1970, n. 9.

Assunzione di mutui passivi da iscrivere nel bilancio preventivo della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *maggio* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assunzione di un mutuo passivo per l'importo di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1970 per il finanziamento dei lavori relativi alla costruzione della palestra, della mensa ed altri locali per l'istituto tecnico commerciale e per geometri in Trento.

Art. 2.

E' autorizzata l'assunzione di un mutuo passivo per l'importo di L. 280.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1970 per il finanziamento dei lavori relativi all'ampliamento ed alla sistemazione della sede del liceo scientifico in Trento.

Art. 3.

I mutui di cui sopra dovranno essere assunti ad un tasso annuo di interesse non superiore al 9 per cento e l'estinzione degli stessi dovrà effettuarsi in un periodo non inferiore ad anni 20.

Art. 4.

All'onere annuo massimo di L. 58.059.635, derivante dalla applicazione della presente legge, si provvederà con un'aliquota dei proventi di cui agli articoli 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e nei bilanci di previsione dell'esercizio finanziario 1971 e successivi, saranno predisposti, in relazione alle condizioni stabilite nell'articolo precedente, i necessari stanziamenti ai capitoli concernenti rispettivamente gli interessi scalari e le rate di ammortamento sui mutui stessi.

Art. 5.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, potranno essere utilizzati fino a quando, a giudizio della giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(4732)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.